

## EMMA COTTICELLI

### AVVOCATO

P.zza G. Verga, 7  
95129 CATANIA  
Tel. 095.536942

Catania, lì 16 dicembre 2019

Egr. Dr. Sirna Antonino Capo Servizio  
Ripartizione Faunistico Venatoria-CT  
Pec: servizio13ustcatania@pec.it  
Egr. Dr. S. Ticali  
Dirigente Servizio Settimo Faunistico  
Email: salvatore.ticali@regione.sicilia.it  
Egr. Dr. Mario Candore  
Dirigente Generale Dipartimento  
Sviluppo Rurale e Territoriale  
Pec: dipartimento.azienda.foreste@  
certmail.regione.sicilia.it  
Egr. Sig. Assessore Risorse Agricole  
Dr. Edgardo Bandiera  
Pec:assessorato.risorse.agricole.alimenta  
ri@certmail.regione.sicilia.it  
Spett. Capo di Gabinetto Presidente  
Regione  
Email:  
segreteria@regione.sicilia.it

### **Modalità svolgimento esami di abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria presso la Ripartizione Faunistico Venatoria di Catania:**

In nome, per conto e nell'interesse del dr. Domenico Portale, Presidente dell'Associazione Venatoria "Caccia, Sport e Natura" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con riferimento al calendario esami venatori che si svolgeranno nel mese di gennaio 2020, si precisa e rileva quanto segue:

innanzitutto si prende atto che il nuovo Dirigente del Servizio per il Territorio di Catania abbia fissato il calendario degli esami venatori il cui svolgimento si sarebbero dovuto espletare nel 2017, tenuto conto che i candidati avevano fatto richiesta in quella data. Tale ritardo ha naturalmente comportato un grave danno sia per il ricambio generazionale dei cacciatori, sia di natura economica con riferimento alle attività che ruotano intorno al mondo venatorio.

Ciò premesso, con riferimento **alle modalità di espletamento degli esami** occorrono alcune precisazioni:

**ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D. A. 1375/2015, il punteggio che ciascun candidato dovrà avere per ogni singola materia, dovrà essere dato dall'intero Collegio, e non solo dal singolo commissario competente in materia. Ciò perché il D.A.n.77 del 4 ottobre 2017, si è limitato a sostituire il solo articolo 4 del D.A 2013, lasciando invariato il resto.**

Del resto le modalità fissate nell'art.5, vale a dire quelle relative al punteggio collegiale per ogni singola materia, sono confermate da una giurisprudenza consolidata, in base alla quale **“è regola generale che le commissioni d'esame si atteggiino quali collegi perfetti in tutti i momenti in cui siano chiamate ad adottare determinazioni rilevanti, comprese la valutazione e le correzioni delle prove scritte, cosicché collide con tale regola l'attribuzione individuale da parte dei commissari di giudizi e di punteggi”.**

A tal proposito è illuminante **la sentenza del Tar Toscana n.00643/2013 nella cui motivazione viene espressamente dichiarato:**

**”Com'è noto la regola generale in materia di funzionamento delle Commissioni di concorso è che esse si atteggiino quali collegi perfetti in tutti i momenti in cui vengano adottate determinazioni rilevanti ivi compreso ovviamente quello della correzione e valutazione delle prove scritte; di modo che non potrebbe reputarsi rispettosa di tale regola l'attribuzione dei giudizi/punteggi operata individualmente dai commissari, ma neppure l'attribuzione del giudizio operata collegialmente ma a seguito della lettura individuale dell'elaborato da parte di uno soltanto dei commissari, il quale per così dire riferisca agli altri”**

Alla luce delle superiori considerazioni segue senza alcun'ombra di dubbio che l'esame dovrà svolgersi collegialmente e la valutazione sulla singola materia fatta da un solo esaminatore sarà considerata illegittima e suscettibile di ricorso.

Certa che tali criteri verranno applicati, porgo distinti saluti

Avv. Emma Cotticelli